REGOLAMENTO (CEE) N. 1923/92 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 1992

che modifica il regolamento (CEE) n. 1799/76 recante modalità di applicazione delle misure speciali per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4003/87 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che secondo l'articolo 8 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/91 [4], il controllo delle dichiarazioni delle superfici di semina comprende in particolare la loro misurazione ; che qualora la dichiarazione sia corredata di un documento che permetta di stabilire correttamente la superficie senza che ne sia necessaria la misurazione è opportuno, per motivi di semplificazione amministrativa, sopprimere l'obbligo di misurare tale superficie per i controlli da effettuarsi nelle prossime campagne ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 8 bis, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1799/76, è aggiunto il seguente comma :

« Tuttavia, la misurazione non è obbligatoria se il controllo del documento di cui all'articolo 8, paragrafo 3 o il raffronto sistematico della superficie dichiarata con i relativi dati storici disponibili permettono di stabilire correttamente e senza ambiguità la superficie di semina. Il processo verbale d'ispezione deve farne menzione e indicare la superficie di cui trattasi. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica ai controlli da effettuarsi nella campagna 1992/1993 e nelle campagne successive.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
(2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46.
(3) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
(4) GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 45.